

[...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora denunciata -per quel che ancora interessa- la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 2057/2000 del 7 giugno/12 luglio -nella parte in cui rigettava le domande della Federazione delle rappresentanze sindacali di base, dirette ad ottenere declaratoria di antisindacalità (e pronunce consequenziali) del comportamento della Es. S.p.a., perché "non legittimata, neppure sotto il profilo di cui all'articolo 3 della legge 1369/60" (mentre dava atto della rinuncia, in appello, alle stesse domande di detta Federazione nei confronti della Co. coop.) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

- "sulla questione concernente la legittimazione passiva della Es. S.p.a, sulla quale esistono contrasti di giurisprudenza, si può evitare di prendere posizione, essendo comunque le domande infondate nel merito";

- infatti la Es. S.p.a. non è "l'effettivo datore di lavoro dei soci o dipendenti di Co. coop., coinvolti nelle vicende del periodo dicembre 1998-settembre 1999", in quanto la cooperativa, da un lato, "ha dimostrato di essere proprietaria dei macchinari utilizzati per il lavoro" -comunque di valore non rilevante per l'attività di facchinaggio- e, dall'altro, risulta dotata di "autonomia gestionale ed organizzativa", di "personalità giuridica e oggetto corrispondente a quello dell'attività appaltata, che ottenne l'autorizzazione in data 2/6/96 (prima dei fatti denunciati) a norma dell'articolo 5, lettera G, legge n. 1369/60, impiegando i lavoratori anche presso altre aziende della grande distribuzione, (...) ha gestito, anche nelle vicende che interessano questa causa, il suo personale, adottando licenziamenti, provvedimenti disciplinari e prevedendo specificamente alcuni elementi della retribuzione (premio di produttività), ha inizialmente disconosciuto le rappresentanze sindacali aziendali (...), decidendo poi, a seguito di una serie di vicende giudiziali, di trattare e concludere accordi con le stesse";

- inoltre la Federazione delle rappresentanze sindacali di base "neppure ha contestato che la cooperativa, avvalendosi della propria struttura e del proprio personale, ha organizzato i turni, controllato gli orari dei propri lavoratori, coordinato gli stessi, provveduto a dotarli di indumenti e calzature antinfortunistiche, concesso permessi, ferie, ecc.";

- comunque, la stessa Federazione ha soltanto "genericamente allegato pretese violazioni della legge n. 1369/60 sulla interposizione di manodopera da parte di Es. S.p.a. e Co. coop., ma non ha indicato i soggetti, dipendenti Es. S.p.a., che avrebbero impartito ordini ai lavoratori della cooperativa e controllato le modalità di svolgimento delle loro prestazioni", mentre "l'adozione, da parte di Es. S.p.a., di un sistema informatico, al fine di organizzare e gestire il magazzino, non consente un controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione, ma solo del risultato dell'attività appaltata, che necessariamente va coordinata con le esigenze aziendali (...) " della stessa Es. S.p.a., che, peraltro, "non risulta (...) abbia richiesto ai lavoratori prestazioni a cottimo, (in quanto) l'impegno allo spostamento di un certo numero di colli fu assunto dalla Co. coop., che era tenuta ad organizzare, di conseguenza ed a proprio rischio, la forza lavoro remunerata in base alle tariffe di cui al DPR n. 342/94";

- la Federazione delle rappresentanze sindacali di base, poi, ha, bensì, "analiticamente descritto i pretesi comportamenti antisindacali di Co. coop., ma nessun significativo elemento di collegamento ha evidenziato tra tali comportamenti e le decisioni (...), assunte nel legittimo esercizio dei diritti previsti dal contratto di appalto, "da parte di Es. S.p.a., che, peraltro, ha risolto lo stesso contratto di appalto, "dopo avere contestato, negli anni dal 1996 al 1999, numerosi inadempimenti specifici (...), alcuni dei quali del tutto estranei alle questioni sindacali (...)" ;

- peraltro "la versione dello stesso sindacato circa le iniziative, assunte dai lavoratori per sensibilizzare la cooperativa ai problemi sindacali, nel periodo di cui si tratta, e le conseguenti vicende giudiziali riguardanti specificamente la cooperativa (...), è la prova più convincente delle gravi difficoltà di operare in cui si dibatteva l'organizzazione di tale azienda e della graduale, oggettiva impossibilità di conseguire il risultato promesso nel contratto di appalto";

- infine, "non essendo dimostrato che Es. S.p.a. abbia agito all'esclusivo scopo di intralciare l'attività sindacale, si può escludere, sotto ogni profilo, l'antisindacalità del comportamento tenuto durante lo svolgimento del contratto di appalto".

Avverso la sentenza d'appello, la Federazione delle rappresentanze sindacali di base propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L'intimata Es. S.p.a. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 28 e 15 della legge n. 300/70, 225 e 116 c. p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c. p.c.) - la Federazione delle rappresentanze sindacali di base censura la sentenza impugnata - per avere negato "il comportamento antisindacale posto in essere da Es. S.p.a., nel corso di tutto il conflitto sindacale a partire dal dicembre 1998, e culminato nella risoluzione anticipata del contratto di appalto il 30 settembre 1999" - sebbene, "dalla analisi delle singole contestazioni mosse da Es. S.p.a. a Co. coop. si pervenga alla prova che la risoluzione del contratto d'appalto sia dovuta alla intenzione di Es. S.p.a. di liberarsi della Co. coop. e dei suoi lavoratori sindacalizzati del reparto drogheria" -siccome risulta dalla "documentazione relativa alle contestazioni", specie laddove si fa riferimento alla astensione dalle prestazioni dei lavoratori della cooperativa nell'esercizio del diritto di sciopero (quale lo sciopero contro "le modalità di calcolo del cottimo collettivo") - e sebbene la stessa sentenza impugnata riconosca che "le iniziative, assunte dai lavoratori per sensibilizzare la cooperativa ai problemi sindacali, nel periodo di cui si tratta, e le conseguenti vicende giudiziali riguardanti specificamente la cooperativa (...), è la prova più convincente delle gravi difficoltà di operare in cui si dibatteva l'organizzazione di tale azienda e della graduale, oggettiva impossibilità di conseguire il risultato promesso nel contratto di appalto", mentre non è necessario - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata ("non è dimostrato che Es. S.p.a. abbia agito all'esclusivo scopo di intralciare l'attività sindacale") - che "il comportamento antisindacale assuma i caratteri del comportamento intenzionalmente, soggettivamente ed esclusivamente antisindacale".

Con il secondo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, comma 2, della legge n. 1369/60, 28 della legge 300/70, 115 e 116 c. p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c. p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere negato la "antisindacalità dell'affidamento, da parte di Es. S.p.a. a Co. coop., di mere prestazioni di lavoro da far eseguire dai lavoratori in violazione del divieto di lavoro a cottimo collettivo" - sebbene l'attuale ricorrente avesse denunciato il "collegamento tra cottimo collettivo e conflitto", il ricorso al cottimo fosse funzionale all'adempimento del contratto d'appalto - in quanto, "ai fini dei corrispettivi da corrispondere alla cooperativa, contava unicamente il numero complessivo dei colli formato dall'insieme dei soci lavoratori impiegati" - e, comunque, il divieto di cottimo collettivo (di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 1369/60, cit.) ha "una sua valenza autonoma" rispetto al divieto di intermediazione ed interposizione (di cui al primo comma dello stesso art. 1 della legge n. 1369/60, cit.).

Con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 1369/60, 28 della legge n. 300/70, 115 e 116 c. p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c. p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere negato "sia la ricorrenza della presunzione di legge per proprietà dei macchinari, sia la mancanza di autonomia gestionale ed organizzativa della Co. coop." - "senza assumere nessuna delle prove richieste" e, peraltro, fondandosi su "unica fattura, peraltro risalente al 1996, di acquisto di qualche transpallet" -sebbene fossero necessari macchinari più complessi, per svolgere l'attività oggetto di appalto- ed omettendo di considerare che la Es. S.p.a. provvedeva direttamente alla gestione personale della cooperativa ed ha richiesto alla cooperativa stessa "l'allontanamento dei lavoratori che avevano partecipato allo sciopero e che comunque svolgevano attività sindacale o (...) seguivano le direttive sindacali".

Con il quarto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3 della legge n. 1369/60, 28 della legge n. 300/70), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c. p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sulla propria domanda -riproposta in appello- diretta ad ottenere l'accertamento della obbligazione solidale di Es. S.p.a. di corrispondere, ai lavoratori della cooperativa, "un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti" ai propri dipendenti.

Il ricorso non è fondato.

2. Allo scopo (ratio legis) di "proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione" (così, testualmente, Cass. n. 13373/2003), cioè alla "dissociazione fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative" (così, testualmente, Cass. n. 2517/97) -quale risulta sin dagli atti preparatori della legge (riferiti, sinteticamente, nelle sentenze n. 2517/97, cit., e 446/96 delle sezioni unite) - il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (c.d. appalto di manodopera o pseudoappalto) -espressamente sancito dalla legge (legge 23 ottobre 1960, n. 1369, spec. art. 1) - opera oggettivamente, a prescindere dall'intento fraudolento o simulatorio delle parti, anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto e, peraltro, la violazione dello stesso divieto può essere commessa anche da soggetti titolari di una propria

organizzazione autonoma, che professionalmente assumano appalti regolari di opere e servizi, ove nel caso concreto pongano in essere il diverso contratto di fornitura di manodopera vietata -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2517/97 e 446/96 delle sezioni unite, cit. n. 4585/94, 6092/96, 4046/99, 5232/2001, 11545/2003, 16146/2004, nonché 13373/2003, cit., della sezione lavoro) - con la conseguenza che la situazione effettiva -della prestazione di lavoro a favore e sotto il potere direttivo dell'interponente (pseudoappaltante) - è sufficiente per realizzare la fattispecie legale -destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto di lavoro stipulato con l'interposto (pseudoappaltatore) - e per considerare i lavoratori, occupati in violazione del divieto, alle dipendenze -a tutti gli effetti- del soggetto, che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative (ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.).

Il divieto prospettato, lungi dal risultare espunto dal nostro ordinamento, pare anzi confermato -come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, la sentenza n. 5232/2001, 14302/2002, 13373/2003, nonché 16146/2004, cit.) - a seguito dell'entrata in vigore della legge istitutiva del lavoro interinale (art. 1-11 legge n. 196 del 1997, c. d. pacchetto Treu), che tuttavia non è applicabile -ratione temporis- alla dedotta fattispecie.

Ne risultano, infatti, deroghe eccezionali al divieto -nei casi affatto straordinari, esplicitamente quanto tassativamente, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva- e, peraltro, "continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369" (ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge n. 196 del 1997, cit.) nei confronti della impresa utilizzatrice -che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti, diversi da quelli autorizzati, oppure al di fuori dei casi nei quali è consentita- con la conseguenza che, anche nelle ipotesi ora prospettate, il lavoratore si considera alle dipendenze della stessa impresa utilizzatrice (ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.).

Tantomeno rileva, al fine del decidere, la definitiva espunzione del divieto in esame -dal nostro ordinamento- a seguito della disciplina ora vigente nella soggetta materia (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, spec. art. 2, comma 1, lettera a, 4 ss., 20-28, 84, 85) -parimenti inapplicabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie- che non solo abroga espressamente (art. 85, comma 1, lettere e, f) sia la legge recante lo stesso divieto (legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.), sia la legge istitutiva del lavoro interinale (art. 1-11 legge n. 196 del 1997, cit.) - ma, pur continuando a riservare la somministrazione di lavoro a soggetti autorizzati (art. 4, comma 1, lettere a, b), contestualmente istituisce (art. 20-28) tipi contrattuali, che non hanno il carattere eccezionale del lavoro interinale; la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, infatti, ha carattere generale -sia pure limitatamente ai settori produttivi, per i quali è ammessa dalla legge o dalla contrattazione collettiva (art. 20, comma 3) - mentre la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che -potendo essere riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzazione- sembrano scarsamente selettive (vedi Cass. n. 16146/2004, cit.).

La stessa legge recante l'esaminato divieto (legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.) -in quanto espressamente abrogata- all'evidenza, non "continua a trovare applicazione" -neanche a fini sanzionatori- ma disposizioni della nuova disciplina in materia (decreto legislativo 10 settembre 2003, cit.), tuttavia, esplicitamente prevedono, da un lato, che "i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore" (art. 21, comma 4) -sia pure nel solo caso di somministrazione nulla per mancanza di forma scritta o di contenuto-forma (comma 1, alinea e lettere a, b, e, d, e, dello stesso articolo 21) e della sola forma scritta (a norma dell'art. 5 del successivo decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2276, in materia di occupazione e mercato del lavoro) - e confermano, dall'altro, la permanente antiggiuridicità (anche) penale -configurando una ipotesi di abrogatio sine abolitione (sul punto, vedi, per tutte, la sentenza 26 marzo 2003, imp. Giordano, delle sezioni unite penali di questa Corte) - per alcuni dei fatti precedentemente vietati (vedi Cass. penale 11 novembre 2003, n. 2583, nonché Cass. n. 16146/2004, cit.).

L'accertamento, poi, circa la sussistenza o meno, nel caso concreto, di un appalto vietato di manodopera (pseudoappalto) da luogo -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7589/90, 10119/94, 10324, 7779/98, 12249/2000, 7362/2001, 15537, 12121/2002, 11545/2003, 4771/2004, nonché Cass. n. 16146/2004, cit.) - ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione in fatto (art. 360, n. 5, c. p.c).

3. Ora la sentenza impugnata si uniforma ai principi di diritto enunciati, laddove nega non solo che la Es. S.p.a. sia "l'effettivo datore di lavoro dei soci o dipendenti di Co. coop., coinvolti nelle vicende del periodo dicembre 1998-settembre 1999" -all'esito del motivato accertamento circa la configurabilità, nella dedotta fattispecie, di un appalto genuino- ma anche laddove, coerentemente, nega qualsiasi "significativo elemento di collegamento" -tra comportamenti, assunti dalla stessa società "nel legittimo esercizio dei diritti previsti dal contratto di appalto", e "pretesi comportamenti antisindacali di Co. coop."- nonché la configurabilità, nella specie, di ipotesi alternative (di cui all'articolo 3, come all'articolo 5, della legge n. 1369 del 1960, cit.), rispetto all'appalto vietato di manodopera (di cui all'art. 1 della stessa legge).

Né merita censure l'omessa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Es. S.p.a. -in dipendenza, appunto, della negazione che la stessa fosse "l'effettivo datore di lavoro" (vedi, per tutte, Cass. n. 14897/2002 delle sezioni unite, nonché 3164. parimenti delle sezioni unite, nonché n. 11363/4004, 8013, 11957/2000) oppure concorrente, con il datore di lavoro, nella consumazione di pretesi comportamenti antisindacali- ove si consideri che la legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio (legitimatio ad causam), quale condizione dell'azione, va intesa come titolarità del diritto potestativo ad ottenere una qualsiasi decisione, sul merito della domanda giudiziale, e, perciò, il controllo del giudice, volto a verificarne la sussistenza, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella stessa domanda giudiziale (ed a prescindere dalla sua fondatezza: si vera sunt exposita), l'attore e il convenuto possano assumere, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, la veste di soggetto dotato del potere di chiedere e, rispettivamente, tenuto a subire la pronuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze

n. 3732, 3314/2001, 8388, 2049/2000, 5542/97) - mentre appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto -che ricorre nella specie- circa la effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale controverso -dal lato attivo e, rispettivamente, da quello passivo- in testa all'attore ed al convenuto.

Peraltro l'accertamento in fatto -sotteso alla prospettate conclusioni della sentenza impugnata- non può essere sindacato sotto l'unico profilo -deducibile in sede di legittimità- del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c. p.c.).

4. Invero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c. p.c.) -vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorie (vedi, per tutte, Cass. n. 13730, 9290/2004), nonché l'omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie (vedi, per tutte, Cass. n. 3004/2004, 3284/2003, cit.) - non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni -svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento- con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere -secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 19306, 21377/2004, 16213, 16063, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, né, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c. p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2 comma, c. p.c.) né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente -tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente- ma deve limitarsi a verificare se -nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto- siano stati dal ricorrente denunciati specificamente -ed esistano effettivamente- vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Lungi dal denunciare vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c. p.c.) -nell'accertamento di fatto della sentenza impugnata- il ricorrente sembra prospettare -inammissibilmente- una ricostruzione diversa dei medesimi fatti.

A prescindere dalle superiori considerazioni e conclusioni -peraltro assorbenti- l'accertamento di fatto della sentenza impugnata non pare, comunque, inficiato da vizio di motivazione.

5. Infatti l'accertamento di fatto della sentenza impugnata è sorretto, adeguatamente, dalla motivazione -riferita in narrativa- che si articola, tra l'altro, nei passaggi essenziali seguenti: la Es. S.p.a. non è "l'effettivo datore di lavoro dei soci o dipendenti di Co. coop., coinvolti nelle vicende del periodo dicembre 1998-settembre 1999", in quanto la cooperativa, da un lato, "ha dimostrato di essere proprietaria dei macchinari utilizzati per il lavoro -comunque di valore non rilevante per l'attività di facchinaggio- e, dall'altro, risulta dotata di "autonomia gestionale ed organizzativa", di "personalità giuridica e oggetto corrispondente a quello dell'attività appaltata, che ottenne l'autorizzazione in data 2/6/96 (prima dei fatti denunciati) a norma dell'articolo 5, lettera G, legge n. 1369/60, impiegando i lavoratori anche presso altre aziende della grande distribuzione, (...) ha gestito, anche nelle vicende che interessano questa causa, il suo personale, adottando licenziamenti, provvedimenti disciplinari e prevedendo specificamente alcuni elementi della retribuzione (premio di produttività), ha inizialmente disconosciuto le rappresentanze sindacali aziendali (...), decidendo poi, a seguito di una serie di vicende giudiziali, di trattare e concludere accordi con le stesse";

- la Federazione delle rappresentanze sindacali di base ha, bensì, "analiticamente descritto i pretesi comportamenti antisindacali di Co. coop., ma nessun significativo elemento di collegamento ha evidenziato tra tali comportamenti e le decisioni (...), assunte nel legittimo esercizio dei diritti previsti dal contratto di appalto" da parte di Es. S.p.a., che, peraltro, ha risolto lo stesso contratto di appalto, "dopo avere contestato, negli anni dal 1996 al 1999, numerosi inadempimenti specifici (...), alcuni dei quali del tutto estranei alle questioni sindacali (...)"

Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385, 1 comma, e 91 c. p.c.) e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente a rifondere -in favore della Es. S.p.a.- le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 28,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.